



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.1995.10179(3)3
Rif. n. Div. Pas.cat 6DV/06 del 18.1.06

Roma, 31 MAG. 2006

OGGETTO: Licenze di commercio armi. Quesito.

ALLA QUESTURA DI ASTI
e, per conoscenza
ALLE PREFETTURE Uffici Territoriali del Governo LORO SEDI
ALLE QUESTURE LORO SEDI

In riferimento alla nota a margine indicata con la quale si chiede il parere di questo Ufficio sulla legittimità di far produrre al titolare di una licenza di commercio armi, in occasione del rinnovo annuale del titolo, la certificazione medica prevista dall'art. 35 T.U.L.P.S., si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'Autorità di P.S. nell'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi dell'interessato, per la concessione delle autorizzazioni di polizia in materia di armi indicate dall'art. 9 della legge 18.4.1975 n. 110, può richiedere la certificazione medica di cui al quarto comma del predetto art. 35 T.U..

Medesima potestà rimane, al momento del rinnovo, nei casi in cui il Questore ritenga opportuno verificare il permanere di uno dei requisiti necessari per la permanenza della licenza.

Tuttavia, qualora l'intestatario dell'autorizzazione sia già titolare di licenza di porto d'armi con validità annuale, non si ritiene necessario (anche in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) richiedere ulteriore documentazione medica ai fini del rinnovo in questione. In tale ipotesi, infatti, sussiste l'obbligo da parte dell'Autorità competente, Prefetto o Questore di verificare in capo al soggetto il possesso dei requisiti psicofisici al maneggio delle armi, di cui al D.M. Sanità del 28 aprile 1998.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)